



CITTA DI TORTOLI'

PROVINCIA OGLIASTRA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO: LAVORI PUBBLICI

PROT. N. 19472 DEL 03.09.2010

LOTTO CIG [0535639747]

CUP (E11F1000020004)

DISCIPLINARE DI GARA

n. 08/2010

SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TORTOLI – ARBATAX – ANNUALITÀ 2010/2011

Importo complessivo: € 32.396,32 (euro trentaduemilatrecentonovantaseimila/32)

Oneri per la sicurezza: € 971,89 (euro novecentosettantuno/89)

Formano parte integrante del presente disciplinare gli allegati:

A) modelli istanza di partecipazione (da inserire nella busta A)

1. mod. 1 e 1 BIS - **IMPRESA SINGOLA;**
2. mod. 1a e 1a BIS - **CONSORZI DI COOPERATIVE – CONSORZI STABILI**
3. mod. 1b e n.1b BIS - **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE**
4. mod. 1c e 1c BIS - **PER CONSORZI DI IMPRESE**

B) modelli per l'avvalimento (da inserire nella busta A)

5. modello n. 2 – Avvalimento - dichiarazione del soggetto ausiliato;
6. modello n. 3 – Avvalimento - dichiarazione del soggetto ausiliario;
7. modello n. 4 – Avvalimento – contratto avvalimento;

C) modello dichiarazione fidejussore (da inserire nella busta A)

8. modello n. 5 - Dichiarazione del fideiussore;

D) modello offerta economica (da inserire nella busta B)

9. modello n. 6 – Offerta economica.

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 60345 del 03/09/2010 del Responsabile dell'Area, questo Comune intende provvedere all'affidamento del servizio di "GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TORTOLI – ARBATAX – ANNUALITÀ 2010/2011" nel territorio del Comune di Tortoli secondo le modalità indicate nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

PREMESSA

L'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio del Comune di Tortoli, come da relazione predisposta nel 2007 da parte di tecnici incaricati, viene suddiviso in zone individuate approssimativamente in base ai rioni cittadini.

In tal modo si sono individuate le seguenti zone, come meglio rappresentate nella tavola planimetrica:

- ✓ zona A – rione Monte Attu;
- ✓ zona B – zona compresa tra la via Umberto - via monsignor Virgilio e la ferrovia;
- ✓ zona C – a destra di Corso Umberto e via Pirastu fino alla via Tirso; ;

- ✓ zona D – zona compresa tra la via Monsignor Virgilio, via Tirso e via Taramone;
- ✓ zona E – rione Zinnias dalla via Antonio Segni e la via San Gemiliano;
- ✓ zona F – lottizzazione “Is Cgottis”, la lottizzazione Orri e una parte dell’ex villaggio Cartiera;
- ✓ zona G – zona compresa tra viale Santa Chiara, via Generale Toxiri, la nuova S.S. 125 e la derivazione di quest’ultima verso Arbatax;
- ✓ zona H – zona tra via Generale Toxiri, la ferrovia e la derivazione della nuova S.S.125 verso Arbatax;
- ✓ zona L – Porto Frailis ed Arbatax a partire dal Viale Europa;
- ✓ zona M – zona compresa tra via S. Lussurgiu e via S. Gemiliano verso il mare;
- ✓ zona PIP – l’area artigianale a ridosso di Monte Attu;
- ✓ zona ORRI’ – area del lungomare di Orri.
- ✓ Zona ST – area circostante lo stagno

Dal rilievo effettuato nel 2007 e dall’aggiornamento odierno, si sono individuati complessivamente n. 2149 punti luce, come meglio specificato nella relazione tecnica (allegato A).

L’amministrazione comunale di Tortoli, come già effettuato negli anni passati, intende pertanto procedere con l’affidamento del servizio al fine di ottimizzare lo stesso.

1. Procedura

È indetta una procedura aperta ai sensi degli art 55 commi 1 e 3 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii; e ss.mm.ii. e dell’art.17 comma 4 lett. a della L.R. 5/2007.

Il contatto verrà stipulato in forma aperta così come definito dall’art. 154, comma 2, del DPR 554/99 e sarà a corpo e misura secondo l’articolo 53 comma 4.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari secondo quanto previsto dall’articolo 82 comma 3 del D.Lgs.163/2006.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. Ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.lgs. 163/2006 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 dello stesso Decreto, in tal caso non si applica l’art. 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, **pena l’esclusione dalla gara**, devono:

- ▶ pervenire, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio di cui al punto 2.1 ed all’indirizzo di cui al punto 2.1 del **bando di gara**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, che ne rilascerà apposita ricevuta, sito all’indirizzo di cui al punto 2.1 del **bando di gara**, dalle ore 11.00 alle ore 13.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì e comunque entro il termine perentorio di cui al punto 2.1 del Bando di Gara;
- ▶ essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del **mittente** e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’**oggetto della gara**, al **giorno** e all’**ora** dell’espletamento della medesima.
- ▶ contenere al loro interno **due buste**, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente “**A - Documentazione**” e “**B - Offerta economica**”.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Sul **PIEGO** contenente la busta dell’offerta ed il relativo corredo documentale dovrà indicarsi il nome e l’esatto indirizzo di codesta impresa e dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta:

COMUNE DI TORTOLI - Via Garibaldi n. 1 – 08048 TORTOLI’ (OG)	
OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 05.10.2010 ore 9,30 RELATIVA A:	
“SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL	
COMUNE DI TORTOLI – ARBATAX – ANNUALITÀ 2010/2011”	
Importo servizio a ribasso al netto della sicurezza	€ 32.396,32
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 971,89
Importo complessivo dell’appalto	€ 33.368,20

2.1 TERMINE ULTIMO E INDIRIZZO PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire entro e non oltre il giorno 04.10.2010 alle ore 12:00 all'indirizzo

Comune di Tortoli
Via Garibaldi n.1
08048 – Tortoli' (OG)

La prima seduta della gara avverrà il giorno 05.10.2010 alle ore 9.30. Eventuali variazioni verranno comunicate mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comuneditortoli.it

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs.163/2006 sono ammessi a partecipare alla procedura:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs.163/2006;
- d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs.163/2006;
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs.163/2006;
- f. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- g. operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.

È vietata la partecipazione contemporanea alla gara da parte di un consorzio stabile e dei suoi consorziati, altresì è vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 34 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. L'Amministrazione procederà altresì ad escludere i concorrenti le cui offerte, accertate sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

4. AVVALLIMENTO

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando e intendano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell'art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale:

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Possono partecipare al presente appalto i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale contemplati dall'art. 38 del D.Lgs.163/2006 della stessa normativa. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto devono attestare :

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'[articolo 178 del codice penale](#) e dell'[articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale](#);
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);
- e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) Che sono in regola con gli obblighi previsti dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei loro confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 , comma 2, lettera c del decreto legislativo dell'8 giugno 2001n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 – bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m - bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- m- ter) che, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore

della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m - quarter) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4.2 ISCRIZIONE ALLA CAMERA DEL COMMERCIO

Possesso di regolare iscrizione al Registro delle Imprese della Camera del Commercio competente, per l'attività oggetto dell'appalto ed in particolare per la gestione, costruzione, manutenzione e installazione di impianti di illuminazione secondo quanto previsto dalla stesa L.37/2008; nel certificato della camera del commercio deve essere presentata l'abitazione alla L.46/90 lettera a).

4.3 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.27 della L.R. 5/2007 i soggetti partecipanti dovranno dimostrare e presentare in sede di gara, pena l'esclusione la seguente documentazione:

- a. un fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2007-2008-2009, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a € **100.000/00** al netto di IVA;
- b. un importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari 2007-2008-2009, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a € **50.000/00**.

4.4 CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.163/2006 i soggetti partecipanti dovranno dimostrare e presentare in sede di gara, pena l'esclusione:

- a. Ogni concorrente, ai sensi dell'art. 42 comma lett. a del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dovrà presentare l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni 2007-2008-2009, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati, di cui almeno uno nel settore oggetto dell'appalto.

N.B.

Per quanto concerne la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti si precisa che (art.28 L.R. 5/2007):

1. Nel caso di un'amministrazione aggiudicatrice la prestazione della fornitura è provata da certificati rilasciati o visti dall'autorità competente. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato. La documentazione, prodotta in copia semplice, deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità del legale rappresentante, con indicazione dell'amministrazione presso la quale si trovano gli originali, corredata da una copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Si fa comunque presente che, se il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, di presentare i documenti richiesti, potrà dimostrare il possesso dei dichiarati requisiti speciali di capacità mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo da questo Ente.
2. Nel caso in cui il destinatario sia un privato la fornitura è comprovata dall'attestazione dell'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente dichiarata dal fornitore.

N.B.

Al fine di poter ridurre i tempi di aggiudicazione si chiede cortesemente di inserire nella busta A la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati. In particolare si chiede di presentare i certificati relativi alle pubbliche amministrazioni o i certificati dei privati. La presentazione di tale documentazione consentirà di saltare la procedura prevista dall'articolo 48 del D.Lgs.163/2006.

ATTENZIONE:

- (a) il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara;
- (b) per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato, di cui al precedente punto 4.3, devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto / 3) x anni di attività];
- (c) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario i requisiti di partecipazione sono indicati al punto 8 del presente disciplinare.
- (d) ai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 35 del medesimo Codice.

6. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A dovrà riportare all'esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, e dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

Al suo interno pena l'esclusione dovrà essere contenuta la seguente documentazione

- A. le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (mod. 1 e 1 BIS, mod. 1a e 1a BIS, mod. 1b e 1b BIS, mod. 1c e 1c BIS), nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per la dimostrazione dei requisiti dichiarati;
- B. ogni altra documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal bando di gara.

5.1 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (mod. n. 1):

I concorrenti dovranno produrre, utilizzando gli appositi moduli "mod. 1 e 1 BIS, mod. 1a e 1a BIS, mod. 1b e 1b BIS, mod. 1c e 1c BIS)", le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa – richiedenti la partecipazione a gara e attestanti l'inesistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 del d.Lgs. 163/2006 ed il possesso dei requisiti economici e tecnici necessari per l'ammissione alla gara:

1. Dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori e soci accomandatari;
2. Dati concorrente per l'eventuale richiesta del DURC (tipo di impresa, CCNL applicato, dimensione aziendale, dati iscrizione enti previdenziali);
3. Dichiarazione attestante i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (così come elencati nell'art. 4.1 del presente disciplinare);
4. Dichiarazione attestante i requisiti di ordine economico – finanziari e tecnico – professionali ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 (di cui ai punti 4.3 e 4.4 del presente disciplinare);
5. Dichiarazioni di accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato;
6. Dichiarazioni di presa cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
7. Dichiarazione di impegno ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
8. Dichiarazione che attestino di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra ATI, partecipante alla gara;
9. Autorizzazione / non autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n.241/90 – facoltà di "accesso agli atti" l'amministrazione, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

N.B.1) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

N.B.2) La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38 del Codice, lett. b) e c), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

- in caso di concorrente *individuale* = *direttore tecnico*;
- in caso di *società in nome collettivo* = *soci e direttore tecnico*;
- in caso di *società in accomandita semplice* = *soci accomandatari e direttore tecnico*;
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico;
- procuratori speciali o generali delle società.

Ai fini di cui sopra andranno utilizzati gli appositi moduli mod. 1/BIS, 1a/BIS, 1b/BIS e 1c/BIS in allegato.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE (ulteriori dichiarazioni)

- A. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:

per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

Inoltre si deve dichiarare:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

B. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, dichiarazione, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

5.2 AVVALIMENTO (art. 49 DEL D.LGS. 163/2006) - Mod. 2, 3 e 4 -

In attuazione del disposto dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice dei Contratti, il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascun requisito o categoria.

Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – **a pena di esclusione** – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi del citato art. 49, comma 10, come modificato dal D. Lgs. n. 6/2007.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – **a pena di esclusione** – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49.

Pertanto, il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni/documenti appresso indicati (utilizzando il modello n.2)

- 1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante**, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);
- 2. contratto** (utilizzando preferibilmente Modello n. 4 - contratto di avvalimento), in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti).

- 3. A pena di esclusione**, il rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario dovrà, altresì, dichiarare, (modello 3 - dichiarazione operatore economico ausiliario):
 - i.** di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliario) per tutta la durata dell'appalto le risorse e gli strumenti necessari per l'esecuzione dell'appalto;
 - ii.** di non eseguire in proprio servizi o lavori, con quegli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il presente appalto;
 - iii.** di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;
 - iv.** di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del Codice dei Contratti, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara (art. 49, comma 2, lett. e), Codice dei Contratti).

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.

5.3 CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del due per cento del prezzo a base d'asta e pertanto dell'importo di € 667,36.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La cauzione deve pertanto essere accompagnata da apposita dichiarazione da parte dell'istituto bancario, oppure della compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante (modello 5)
5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
8. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (comma 7 dell'art.75 del D.Lgs.163/2006).
9. L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

5.4 COPIA CONFORME OD ORIGINALE DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DEL COMMERCIO per attività adeguata all'appalto in oggetto; abilitazione alla legge 46/90 lettera a) come modificata della Legge 37/2008;

7. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta B dovrà riportare all'esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura – OFFERTA ECONOMICA e dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

Al suo interno pena l'esclusione dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

6.1 l'offerta economica, in carta bollata da € 14,62, che dovrà essere redatta sulla base dell'apposito schema **modello 6**;

In caso di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti o da consorzi ordinari, la sottoscrizione dell'offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi, pena l'esclusione.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI IMPRESE RIUNITE

Nel caso di partecipazione di associazione temporanea d'impresе, costituita o da costituirsi, di seguito si precisano i requisiti minimi e le dichiarazioni da prodursi da parte della mandataria capogruppo e delle mandanti.

1. Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generali richiesti al punto 4.1 (requisiti di ordine generale). devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

Allo stesso modo il requisito inerente l'iscrizione alla Camera del Commercio di cui al punto 4.2 deve essere posseduto da parte di tutte le imprese partecipanti alla gara.

2. Requisiti minimi di capacità tecnica

Ai sensi dell'art.95 del D.P.R. 554/99 si precisa che:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi di cui all'articolo 34 comma 1 lettera d), e) ed f) di tipo orizzontale il requisito economico finanziario richiesto al punto 4.3 del presente disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che il almeno la quota del 40% deve essere posseduta dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre la quota restante del 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%;
2. nel caso di ATI verticale, i requisiti dovranno essere posseduti con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere.

3. Requisiti di capacità economica finanziaria

Ai sensi dell'art.95 del D.P.R. 554/99 si precisa che:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi di cui all'articolo 34 comma 1 lettera d), e) ed f) di tipo orizzontale il requisito economico finanziario richiesto al punto 4.3 del presente disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che il almeno la quota del 40% deve essere posseduta dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre la quota restante del 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%;
2. nel caso di ATI verticale, i requisiti dovranno essere posseduti con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere.

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

PRIMA SEDUTA:

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto **2.1** del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;

I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La stazione appaltante procede successivamente secondo quanto previsto all'articolo 48 del D.Lgs.163/2006 a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando adeguata documentazione.

SECONDA SEDUTA:

La commissione il giorno della 2 seduta la cui data verrà comunicata mediante fax, procederà:

- d) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
- e) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;

La Commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "B-Offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D. lgs. 163/2006 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del D. lgs. 163/2006 e nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) ed ha la facoltà di determinare una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA:

- a) **Comunicazione**, ai sensi degli artt. 1 e 4 del Regolamento approvato con D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, della composizione societaria e delle ulteriori notizie ivi previste;
- b) **Certificazione** relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266/2002;
- c) **Piano Operativo di Sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
- d) **Eventuali** proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del piano Generale di Sicurezza;
- e) **Garanzia Fideiussoria** pari al 10% dell'importo di aggiudicazione; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; in caso di ribasso superiore al 20%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- f) **Polizza Assicurativa** per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 54 – comma 6 - L.R. n. 5 del 07/08/2007.

NB: i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con decreto Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art. 1, c. 1 e 3)

- g) **Documentazione** di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, ai sensi di quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 118 del D. lgs. 163/2006 e dall'art. 35, commi da 28 a 33 del D.L. 223/2006;

Si precisa che come stabilito al comma 3 dell'art. 253 del D. Lgs. 163/2006, e del comma 2 dell'art. 4 L.R. n. 5 del 07/08/2007, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 163/2006 e del regolamento di cui all'art. 4 L.R. n. 5 del 07/08/2007 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti. Fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.

Si evidenzia infine che l'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi presso l'Ufficio Contratti del Comune per la stipula del contratto d'appalto entro la data stabilita nella apposita lettera di comunicazione.

E' chiaro ed inteso che:

1. la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare e negli elaborati progettuali.
2. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi indicati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.

3. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
4. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
5. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
6. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale e l'importo offerto prevale il ribasso percentuale espresso in lettere. I ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali verranno arrotondati a tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui tale arrotondamento determini un'uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti.
7. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
8. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
9. La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine alla regolarità della procedura di gara. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione.
10. La stipula del contratto di affidamento dei lavori avverrà una volta espletate le verifiche previste dalla vigente normativa nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti di cui alla vigente normativa antimafia.
11. È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Amministrazione resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
12. È a carico della ditta che rimarrà aggiudicataria dell'appalto la imposta fissa di registrazione del contratto.
13. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 Codice dei Contratti).
14. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
15. Il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima dei 30 gg. dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, Codice dei Contratti).
16. A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'impresa aggiudicataria si obbliga a presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i requisiti di cui al presente disciplinare, con le modalità di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, da produrre in originale, con firma del fidejussore debitamente autenticata dal notaio.
17. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all'inesistenza di cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque offerente. In caso di accertata mancanza dei requisiti di ordine generale e/o speciale, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione dell'offerente, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti. Si procederà, quindi, alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente, eventuale aggiudicazione.
18. Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l'effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione, abbia piena efficacia giuridica esterna:
 - a) Delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
 - b) Atto di conferimento di azienda;
 - c) Atto di fusione per incorporazione.Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.

La mancanza o incompletezza dei documenti o dichiarazioni, nonché l'inosservanza delle modalità di presentazione così come previsti nel presente bando e nel disciplinare, comporta la tassativa esclusione dalla gara.
19. Nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria, anche se cooperativa, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci, gli operai e i dipendenti delle aziende artigianali, industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi, nonché le clausole patrizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'impresa si obbliga all'applicazione di detti contratti ed accordi anche dopo la scadenza e

fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa, da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale.

20. Ai sensi dell'art. 140 del Codice dei Contratti, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
21. Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. L'IVA verrà corrisposta a termini di legge.
22. La documentazione, non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del DPR n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
23. Il verbale di gara relativo all'appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente.
24. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'impresa possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa) pena l'esclusione.
25. Gli esiti della presente gara saranno tempestivamente inseriti sul sito del comune www.comuneditortoli.it e sul sito www.regione.sardegna.it;
26. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
27. in caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente bando, farà fede quanto riportato nel bando di gara.
28. al finanziamento dei lavori si farà carico con fondi iscritti nel bilancio comunale e che le modalità e l'importo dei pagamenti in conto sul prezzo d'appalto sono previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
29. la definizione delle controversie – qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria – che dovessero sorgere tra Amministrazione Appaltante ed Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
30. l'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, compresa la certificazione relativa alla regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della L. 266/2002, nel termine assegnato dalla stazione appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore.
31. ai sensi del terzo comma dell'art. 133 del Codice dei Contratti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

Si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti possono avvenire, a scelta dell'Ente appaltante, mediante posta ovvero via fax. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell'impresa, un numero di fax attivo.

Le ditte interessate a partecipare alla gara sono invitate a consultare periodicamente il sito internet istituzionale del comune ed il sito regionale, per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara d'appalto.

Nello stesso sito e nei giorni immediatamente successivi all'espletamento della gara, verrà data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario.

Il Responsabile dell'Area

ing. Giovanni Piroddi